

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMA CONTRATTUALE E DI LEGGE
"INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE"

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli "incentivi per funzioni tecniche" di cui all'articolo 148 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in vigore dal 1° gennaio 2015, nonché all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Esso è pertanto conforme al quadro normativo e ordinamentale vigente alla data del 30 giugno 2017.
2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti finalizzati all'appalto di lavori, servizi e forniture e approvati dagli organi consortili del Consorzio, a condizione che:
 - le relative funzioni siano svolte, anche parzialmente, dagli uffici tecnici del Consorzio;
 - l'intervento sia stato finanziato, anche parzialmente, da soggetti pubblici diversi dal Consorzio.
3. Beneficiario del presente regolamento è il personale del Consorzio, ad esclusione dei dirigenti, cui si applicano le analoghe norme del contratto collettivo di settore.
4. Nel caso in cui una delle predette funzioni tecniche venga affidata all'esterno, l'incentivo specifico determinato in applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento verrà decurtato in ragione della percentuale di incidenza dell'incarico esterno sulla funzione interessata. La somma relativa alla riduzione costituisce economia.
5. Analogamente, qualora in relazione alla particolare tipologia o importo del lavoro talune prestazioni non vengano svolte, l'incentivo è corrispondentemente diminuito e le relative somme costituiscono economie, salvo quanto stabilito all'articolo 7 per il collaudo statico.
6. In caso di finanziamento pubblico parziale, l'incentivo complessivo verrà determinato in ragione della quota rendicontabile al soggetto finanziatore, ovvero – in caso di liquidazione delle spese generali a forfait – in misura proporzionale all'incidenza del contributo finanziario pubblico sull'importo totale del costo dell'intervento.
7. In caso di perizie suppletive che ottengano finanziamenti aggiuntivi rispetto a quello iniziale, l'incentivo complessivo sarà riferito all'incremento dell'importo base, come definito all'articolo 3 seguente.
8. Sono esclusi dall'applicazione degli incentivi:
 - i contributi pubblici alle attività di manutenzione che vengano svolte in assenza di progetti esecutivi così come definiti dall'ordinamento dei contratti pubblici;
 - gli interventi finanziati con fondi propri del Consorzio.

ART. 2 - SCHEDE DI INTERVENTO

1. Per gli appalti di beni, servizi e lavori, in sede di avvio del procedimento il Dirigente competente, tenuto conto della struttura organizzativa del Consorzio, predispone una scheda ove sono specificati:

- il titolo e l'importo complessivo dell'intervento, il soggetto o i soggetti finanziatori, il quadro economico, l'importo dell'appalto al quale siano applicabili gli incentivi di cui al presente Regolamento e l'incidenza percentuale del finanziamento pubblico sull'importo complessivo;

- i dipendenti a vario titolo interessati al procedimento, così distinti (se ed in quanto previsti, e salvo designazione successiva all'occorrenza):

a) il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori;

b) gli incaricati dei diversi livelli di progettazione e i loro collaboratori (ancorché non destinatari degli incentivi di cui al presente Regolamento);

c) l'incaricato del piano di sicurezza e di coordinamento e i suoi collaboratori (ancorché non destinatari degli incentivi di cui al presente Regolamento);

d) l'incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure di gara e i suoi collaboratori;

e) l'incaricato della direzione lavori o della direzione dell'esecuzione e i suoi collaboratori;

f) l'incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e i suoi collaboratori (ancorché non destinatari degli incentivi di cui al presente Regolamento);

g) l'incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o della verifica di conformità e i suoi collaboratori;

h) l'incaricato del collaudo statico e i suoi collaboratori;

- i pesi, in valore compreso tra 0 e 1 e a somma 1, che esprimono il grado di partecipazione di ciascun collaboratore alle funzioni di cui alle precedenti lettere a), d), e), g), h);

- le eventuali funzioni che, in relazione alla particolare tipologia o importo dell'intervento, si presume non vengano svolte;

- gli eventuali ricorsi a collaborazioni esterne e la loro incidenza sulle funzioni incentivate;

- l'importo complessivo presunto dell'incentivo, gli incentivi specifici spettanti a ciascuna funzione, le quote non assegnate;

- i tempi previsti per la progettazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo dell'intervento.

2. La scheda di cui al comma 1 verrà consegnata al Direttore Generale e successivamente aggiornata, a cura del Dirigente competente, al completamento di ogni stadio attuativo dell'intervento che ne comporti l'aggiornamento, l'adeguamento o la modifica (progettazione, aggiudicazione, ultimazione, collaudo).

3. Il Direttore Generale consegna le schede preliminari e quelle successive al Presidente, che decide in merito alla liquidazione ogniquale volta una delle funzioni incentivate sia completata.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO COMPLESSIVO E DI QUELLI SPECIFICI

1. L'incentivo complessivo è determinato nella misura dell'1,6 per cento dell'importo dell'appalto posto a base di gara, ricavato dal quadro economico di progetto.
2. La somma così determinata è ripartita tra le funzioni individuate all'articolo 4 del presente Regolamento secondo le quote ponderali ivi indicate e sotto le condizioni di cui agli articoli 1 e 7.

ART. 4 - FUNZIONI INCENTIVATE

1. Sono ammesse all'incentivo, sotto le condizioni di cui al precedente articolo 1, le seguenti funzioni tecniche, per le quote ponderali indicate a fianco di ciascuna:
 - I. responsabile del procedimento: 0,40;
 - II. predisposizione e controllo delle procedure di gara: 0,08;
 - III. direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione: 0,34;
 - IV. collaudo tecnico-amministrativo o verifica di conformità: 0,12;
 - V. collaudo statico: 0,06.
2. Tra i collaboratori del responsabile del procedimento vanno considerati gli addetti all'iter istruttorio tecnico e amministrativo e le procedure espropriative.
3. Tra i collaboratori della direzione lavori o della direzione dell'esecuzione vanno considerati il direttore operativo, l'ispettore di cantiere e gli addetti alla contabilità, sia nei confronti dell'appaltatore che del soggetto finanziatore.
4. Gli importi risultanti dall'applicazione delle percentuali indicate vengono suddivisi fra tutti i collaboratori che partecipano alle relative attività, individuati nella scheda di cui al successivo articolo 4, in base al peso che esprime il grado di partecipazione di ciascuno, dovendosi comunque assumere per il titolare della funzione, se presente, un peso non inferiore a 0,5.

ART. 5 - DETRAZIONI SUGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi individuali determinati secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono comprensivi degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico del lavoratore e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio.
2. Gli stessi incentivi individuali sono soggetti a ritenuta, di cui all'articolo 7 seguente, finalizzata all'alimentazione di un fondo di solidarietà a favore dei dipendenti non beneficiari.
3. Gli incentivi vengono corrisposti agli interessati, per le funzioni effettivamente svolte, soltanto se l'intervento sia stato collaudato (o sottoposto a verifica di conformità) con esito favorevole. Nel

caso siano applicate, da parte del collaudatore esterno o dal soggetto finanziatore pubblico, detrazioni o sanzioni riferibili a irregolarità o non conformità nello svolgimento delle funzioni incentivate, il Direttore Generale, acquisiti dal Responsabile del procedimento i necessari elementi di valutazione, proporrà l'applicazione di decurtazioni proporzionali al Presidente, per le conseguenti determinazioni.

ART. 6 - CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI

1. L'incentivo spettante a norma del presente Regolamento a ciascun dipendente interessato verrà liquidato ed erogato, accertata la relativa disponibilità finanziaria e la definitiva conclusione con esito favorevole della funzione ricoperta:

- per la funzione I, quanto al 20% ad avvenuta aggiudicazione, quanto al 60% ad avvenuto collaudo (o verifica di conformità) con esito favorevole, e quanto al 20% residuo alla riscossione del saldo finale da parte del Consorzio;
- per la funzione II, quanto all'80% ad avvenuta aggiudicazione, e quanto al 20% residuo alla riscossione del saldo finale da parte del Consorzio;
- per le funzioni III, IV e V, quanto all'80% ad avvenuto collaudo (o verifica di conformità) con esito favorevole, e quanto al 20% residuo alla riscossione del saldo finale da parte del Consorzio.

2. Il personale dipendente che svolge una funzione incentivata potrà effettuare lavoro straordinario per attività inerenti a tale funzione dietro autorizzazione scritta del rispettivo Dirigente.

3. Il settore Ragioneria Personale effettuerà il pagamento dell'incentivo sulla base di una comunicazione del Presidente, in cui verrà indicato l'importo spettante a ciascun beneficiario, determinato in applicazione dei precedenti articoli del presente Regolamento. Tale comunicazione sarà a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Segreteria delle sedi di Lugo e presso la sede di Faenza per 10 giorni consecutivi. Contro il riparto dell'incentivo, risultante dalla comunicazione del Presidente, potrà essere proposto ricorso in opposizione entro dieci giorni dall'ultimo giorno da cui è stata messa a disposizione. L'eventuale ricorso in opposizione verrà esaminato e deciso secondo le norme statutarie. Esso non sospende l'erogazione dell'incentivo.

ART. 7 - FONDO DI SOLIDARIETÀ

1. I dipendenti che beneficiano dell'incentivo per prestazioni tecniche contribuiscono con una percentuale del 15% del monte complessivo di cui all'articolo 3 alla costituzione di un fondo da ripartire fra tutti i dipendenti non beneficiari, dirigenti compresi, da ripartirsi in proporzione alle retribuzioni base.

2. Qualora in relazione alla particolare tipologia dell'intervento il collaudo statico non ricorra, l'incentivo corrispondente confluirà nel fondo di solidarietà.